REGOLAMENTO (CEE) N. 276/80 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79 per quanto concerne la modulazione del tasso supplementare applicabile ai produttori nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979/1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2961/79 [2], in particolare l'articolo 40, paragrafo 5,

la considerando che il livello del tasso supplementare per la determinazione delle quantità di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979/1980 è stato fissato, con regolamento (CEE) n. 2872/79 della Commissione [3], in proporzione all'eccedenza di disponibilità rispetto alle utilizzazioni ; che, non disponendo di dati definitivi, si era dovuto rinviare ad altra data la fissazione della modulazione di questo tasso, in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che i dati di cui sopra sono ora disponibili ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2872/79 è modificato come segue :

1. All'articolo 1 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

   « Il tasso supplementare modulato, di cui all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, applicabile ad ogni produttore interessato per la sua produzione, è indicato nell'allegato ».

2. È aggiunto l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 324 del 20. 12. 1979, pag. 13.

ALLEGATO

Tasso supplementare effettivamente applicabile di cui all'articolo 1

A seconda della resa (hl/ha)	%
Inferiore a 80	0
Eguale o superiore a 80 e inferiore a 90	2
Eguale o superiore a 90 e inferiore a 100	4
Eguale o superiore a 100	6